



FATTURAZIONE ELETTRONICA SAN MARINO 2022

Guide Operative

SETTORE

FATTURA ELETTRONICA

NOME DOCUMENTO

FE21002A

DATA

02/02/2022

IN SINTESI

Il documento illustra le principali novità sulla fattura elettronica introdotte a partire dal 1 ottobre 2021 e obbligatorie dal 1 luglio 2022 nei confronti degli operatori economici di San Marino

SOMMARIO

Obiettivi.....	3
In Breve.....	3
Cessione di Beni verso San Marino	3
Acquisti di Beni da San Marino.....	4
Operazioni Passive Senza Addebito dell'IVA	4
Operazioni Passive Con Addebito dell'IVA	4
San Marino. Fatture Emesse e Ricevute.....	5
Cessione di Beni Verso Operatori Economici di San Marino	6
Cosa fare in caso di Autorizzazione Negata	7
Prestazioni di Servizi verso Operatori Economici di San Marino	8
Cessioni di Beni e Prestazioni Servizi verso Clienti Privati di San Marino	8
Acquisti di Beni da Operatori Economici di San Marino	9
Fattura Elettronica di Acquisto di Beni da San Marino con IVA Esposta.....	9
Fattura Elettronica di Acquisto di Beni da San Marino senza IVA Esposta	10
Fattura Cartacea di Acquisto di Beni da San Marino con IVA Esposta	11
Fattura Cartacea di Acquisto di Beni da San Marino senza IVA Esposta.....	13
Acquisto di Servizi da Operatori Economici di San Marino	14
Le prestazioni di servizi generiche.....	14
Le altre prestazioni di servizi	14
Modifiche ai Software Dettalia, Mobilia e SmartFatt.....	15
Versione del Programma.....	15
Anagrafica Clienti San Marino – Partita IVA.....	15
Anagrafica Clienti San Marino – Codice Destinatario Sdl.....	16
Dettalia / Mobilia – Maschera Anagrafica Clienti.....	17
SmartFatt / Dettalia XE – Maschera Anagrafica Clienti.....	17
Ricerca e Verifica della Partita IVA di San Marino.....	18
Bibliografia.....	19

FATTURAZIONE ELETTRONICA SAN MARINO 2022

OBIETTIVI

Obiettivi del presente documento sono quelli di illustrare le principali novità sulla fattura elettronica introdotte a partire dal 1 ottobre 2021 e obbligatorie dal 1 luglio 2022 nei confronti degli operatori economici di San Marino

IN BREVE

Nell'ottica di una progressiva semplificazione degli adempimenti fiscali, l'articolo 12 D.L. 34/2019 ha esteso l'obbligo di fatturazione elettronica negli scambi tra Italia e San Marino.

È previsto un periodo transitorio dal 01.10.2021 al 30.06.2022 durante il quale entrambi gli operatori possono emettere i documenti in formato elettronico o utilizzare ancora il formato cartaceo.

A decorrere dal 01.07.2022 la norma sarà a regime e le fatture potranno essere emesse solo in formato elettronico, salvo specifiche esclusioni di legge.

In particolare, il Decreto regola gli scambi di beni con San Marino distinguendo tra:

- cessioni di beni verso San Marino
- acquisti di beni da San Marino con e senza addebito d'imposta

CESSIONE DI BENI VERSO SAN MARINO

Per quanto riguarda le fatture attive, emesse verso il cliente sanmarinese, ai fini della corretta compilazione della fattura elettronica l'operatore italiano dovrà riportare:

- il codice stato estero **SM**
- il numero identificativo del cessionario sanmarinese composto da 5 cifre numeriche (Partita IVA)
- nel campo codice destinatario il codice **2R4GTO8** (unico per tutti gli operatori economici sanmarinesi)

Il codice 2R4GTO8 è da utilizzare solo per la vendita di beni ad operatori economici sanmarinesi.

Per la vendita di servizi ad operatori economici e la vendita di beni e servizi a clienti privati si deve continuare ad utilizzare il codice destinatario **XXXXXXX**

- codice Iva **Non Imponibile art. 71 DPR 633/72**
- nel campo natura il codice **N3.3**

La fattura verrà verificata dall'ufficio tributario di San Marino, che ne convaliderà la regolarità e comunicherà l'esito del controllo al competente ufficio dell'Agenzia, sul sito Fatture e corrispettivi.

In caso di esito negativo, ovvero se entro i quattro mesi successivi all'emissione della fattura, l'ufficio tributario di San Marino non ne avrà convalidato la regolarità, l'operatore economico italiano, dovrà emettere nota di variazione, con le consuete modalità, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Si segnala, infine, che l’Agenzia delle Entrate ha comunicato l’**impossibilità**, fino ad ora, di **automatizzare all’interno dei software gestionali le verifiche degli esiti dei controlli effettuati sulle fatture e comunicati all’operatore italiano dallo Sdi, che potranno quindi essere effettuati esclusivamente tramite il portale Fatture e Corrispettivi.**

ACQUISTI DI BENI DA SAN MARINO

Per le fatture passive ricevute dall’operatore italiano dal cessionario/committente sanmarinese si deve distinguere tra

- operazioni passive senza addebito dell’IVA
- operazioni passive con addebito dell’IVA

OPERAZIONI PASSIVE SENZA ADDEBITO DELL’IVA

Fino al 30 giugno 2022 sarà necessario inserire queste fatture nell’esterometro.

Dal 1 luglio 2022 sarà necessario integrare la fattura di acquisto tramite una **fattura elettronica** di integrazione da inviare al Sistema di Interscambio, che potrà essere di tipo

- TD17 – Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
- TD19 – Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17 comma 2 del DPR 633/72

OPERAZIONI PASSIVE CON ADDEBITO DELL’IVA

Nel caso in cui l’operatore sanmarinese addebiti l’imposta nella fattura, l’IVA viene versata da tale operatore all’ufficio tributario di San Marino e da questi all’Agenzia delle Entrate.

L’esito positivo del controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate viene comunicato telematicamente al cessionario italiano sul portale Fatture e Corrispettivi.

Il cessionario italiano, potrà quindi operare in due modi:

- attendere l’esito positivo del controllo, prima di registrare la fattura e detrarre l’IVA
- registrare la fattura ai soli fini contabili e annotarla “in sospensione” sui registri IVA, in attesa dell’esito positivo del controllo che ne consentirà la detrazione ai fini IVA

L’adozione di questa soluzione, si rende comunque necessaria:

- quando l’eventuale esito da parte dell’Agenzia delle Entrate dovesse pervenire oltre i termini di registrazione della fattura sul libro giornale
- nel caso di fatture ricevute a fine anno, che ai fini IVA non possono essere registrate nell’anno successivo

SAN MARINO. FATTURE EMESSE E RICEVUTE

San Marino non fa parte del territorio della Comunità Europea

come definito dall'art. 7, comma 1, lett. b), del DPR n. 633/72, l'art. 71 dello stesso decreto equipara le cessioni, eseguite mediante trasporto o consegna dei beni a San Marino, alle cessioni all'esportazione Extra UE, **Non imponibili a IVA** ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 633/72



Come sancito dal [DM del 21 Giugno 2021](#) del MEF debutta il 1° ottobre 2021 un sistema unico transfrontaliero per permettere agli operatori IVA che si trovano in **Italia** e a **San Marino** di certificare gli scambi con un canale condiviso e digitale.

Il periodo transitorio inizierà il 1 Ottobre 2021 e si concluderà il **30 Giugno 2022**. Con questa novità si mette in pratica quanto stabilito dall'articolo 12 del Decreto Crescita.

Fattura elettronica Italia – San Marino	Date di riferimento
Debutto del sistema transfrontaliero e possibilità di utilizzare la fattura elettronica ed inizio del periodo transitorio	01/01/2021
Fine del periodo transitorio	30/06/2022
Sistema a regime	01/07/2022

Nei rapporti tra le due Repubbliche l'ufficio tributario di San Marino diventa un centro di raccolta delle fatture elettroniche che passano, in ogni caso, dal Sistema di Interscambio: trasmette i documenti dei cedenti/prestatori sanmarinesi e riceve quelle degli operatori italiani

Il codice destinatario per le fatture elettroniche emesso verso clienti (cessionari/committenti) di San Marino è

2R4GTO8

(2 – romeo – 4 – golf – tango – oscar – 8)

Il codice destinatario **2R4GTO8** è da utilizzare solo per la vendita di beni ad **operatori economici sanmarinesi**.

Per la vendita di servizi ad operatori economici e la vendita di beni e servizi a clienti privati si deve continuare ad utilizzare il codice destinatario **XXXXXXX**

CESSIONE DI BENI VERSO OPERATORI ECONOMICI DI SAN MARINO

Riguardo alle cessioni di beni verso San Marino, soggette al regime di non imponibilità IVA ai sensi degli articoli 8 e 9 del DPR 633/72, le fatture emesse in formato elettronico riportano:

- Nel campo Identificativo Fiscale il codice operatore economico (C.O.E.) del cessionario sammarinese (Il C.O.E. è l'equivalente sanmarinese della partita IVA italiana)
Il campo è **composto da cinque numeri** ad esempio **00426**
il codice stato estero deve essere **SM**

Nei software gestionali G3cube sarà sempre possibile inserire il codice identificativo fiscale dell'operatore sanmarinese con o senza gli zeri iniziali e preceduto dal prefisso SM.

Sarà poi la procedura di generazione fattura elettronica ad inserire i dati correttamente nel file XML

Ad esempio il codice **SM123** inserito nel campo Partita IVA dell'anagrafica cliente viene suddiviso e normalizzato in

```
<IdFiscaleIVA>  
<IdPaese>SM</IdPaese>  
<IdCodice>00123</IdCodice>  
</IdFiscaleIVA>
```

- Nel campo Natura IVA il codice **N3.3 Non imponibile - Cessioni verso San Marino** che dovrà corrispondere ad un codice IVA **Non Imponibile Art. 71** sul programma gestionale
- Nel campo Codice Destinatario il codice fisso **2R4GTO8** attribuito dallo Sdl all'Ufficio tributario di San Marino, il quale è, infatti, accreditato come nodo attestato al Sistema di Interscambio.
- I tipi documento accettati dal sistema di interscambio sono
 - TD01 - Fattura
 - TD24 - Fattura Differita
 - TD25 - Fattura Differita
 - TD04 - Nota di Credito
 - TD05 - Nota di Debito

Le fatture elettroniche in esame sono, quindi, trasmesse dallo Sdl all'Ufficio tributario di San Marino, il quale:

- verifica il regolare assolvimento dell'imposta sull'importazione
- convalida la regolarità della fattura elettronica
- comunica l'esito del controllo al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate attraverso apposito canale telematico

La fattura, una volta convalidata viene messa a disposizione del cedente italiano all'interno della propria area riservata del portale [Fatture e Corrispettivi](#), dove potrà visualizzare il documento elettronico inviato telematicamente e l'esito del controllo effettuato dall'ufficio tributario di San Marino.

Si segnala infatti che l'Agenzia delle Entrate ha comunicato **l'impossibilità**, al momento, **di automatizzare** le verifiche degli esiti dei controlli effettuati sulle fatture e comunicati all'operatore italiano dallo Sdl, **che potranno quindi essere effettuati esclusivamente tramite il portale Fatture e Corrispettivi.**

Se entro i **quattro mesi successivi all'emissione della fattura**, l'ufficio **tributario non abbia convalidato la regolarità della fattura**, l'operazione **viene riqualificata come operazione imponibile** e va assoggettata ad IVA.

L'operatore economico italiano, **nei trenta giorni successivi deve emettere nota di variazione**, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, D.P.R. 633/1972, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

COSA FARE IN CASO DI AUTORIZZAZIONE NEGATA

Per un file fattura da IT respinto, HUB-SM invia una notifica di **Vidimazione Negata** a Sdl / Agenzia delle Entrate Italiane.

Sul portale italiano Fatture e Corrispettivi la Partita IVA emittente vedrà l'annotazione **San Marino - vidimazione negata** nelle informazioni relative alla fattura.

Nell'interscambio di beni tra IT e SM è necessaria la vidimazione, quindi in caso di respingimento la Partita IVA emittente dovrà provvedere a:

- stornare la precedente fattura, ponendo attenzione ad indicare il medesimo Cessionario di quella originaria ma il CodiceDestinatario = **XXXXXXX** in modo che la nota di credito non sia destinata ad HUB-SM (dove la fattura originaria non è mai entrata)
- rimettere la fattura indicando tutti i valori corretti di AliquotaIVA e Natura e CodiceDestinatario = **2R4GTO8** corrispondente a HUB-SM.

PRESTAZIONI DI SERVIZI VERSO OPERATORI ECONOMICI DI SAN MARINO

Il DM 21 Giugno 2021 - Titolo VI regola le prestazioni di servizi di cui all'articolo 3 del DPR 633/72, vale a dire le prestazioni effettuate da operatori nazionali nei confronti degli operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino.

Per tali operazioni è data facoltà di emettere la fattura elettronica che sarà trasmessa dallo SdI all'Ufficio tributario di San Marino per il successivo inoltro al committente.

Per quanto attiene le prestazioni di servizi giova ricordare che l'articolo 20 del decreto ministeriale del 21 giugno 2021, stabilisce che la fattura elettronica verso operatori sanmarinesi possa essere emessa limitatamente ai documenti di cui all'articolo 21, comma 6-bis, lettera b) del DPR 633/72 (si tratta delle prestazioni di servizi fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale di cui agli artt. 7-ter e seguenti del DPR 633/72).

Al di fuori di queste casistiche (prestazioni di servizi soggette ad IVA), l'emissione della fattura elettronica sembrerebbe non ammessa, salva la possibilità del prestatore nazionale di inviare allo SdI un documento, indicando sette "X" all'interno del capo "Codice destinatario", il quale dovrà essere comunque integrato dall'emissione di una fattura in formato analogico (cartaceo), da inviare al committente sanmarinese.

Le fatture elettroniche per **prestazioni di servizio** verso **operatori economici** sanmarinesi devono sempre essere inviate allo SdI **indicando XXXXXXXX come Codice Destinatario**

CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI SERVIZI VERSO CLIENTI PRIVATI DI SAN MARINO

Le operazioni attive effettuate nei confronti di privati sanmarinesi saranno assoggettate ad IVA italiana ad esclusione delle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e delle vendite a distanza.

Le fatture elettroniche per **cessioni di beni o prestazioni di servizio** verso **clienti privati** sanmarinesi si devono sempre essere inviate allo SdI **indicando XXXXXXXX come Codice Destinatario**

ACQUISTI DI BENI DA OPERATORI ECONOMICI DI SAN MARINO

Gli **acquisti di beni** da parte di operatori economici italiani presso soggetti residenti a San Marino **devono essere assoggettati ad IVA.**

Per gli acquisti di beni provenienti da San Marino non si applica la normativa prevista per le importazioni pur trattandosi di uno Stato Extra UE.

Le operazioni di acquisto possono avvenire con due modalità alternative, ovvero:

- Acquisto con addebito di imposta da parte del fornitore di San Marino
- Acquisto senza addebito d'imposta

Nel primo caso, l'IVA è già stata versata dall'operatore cedente sammarinese (cedente).

Nel secondo caso l'IVA deve essere assolta dall'operatore italiano (cessionario) attraverso il meccanismo del reverse charge, tramite l'integrazione della fattura ricevuta.

Inoltre la fattura ricevuta dal cedente sanmarinese può essere in formato elettronico o cartaceo

FATTURA ELETTRONICA DI ACQUISTO DI BENI DA SAN MARINO CON IVA ESPOSTA

Nel caso di emissione della fattura elettronica con indicazione dell'ammontare dell'IVA dovuta dal cessionario, l'imposta è versata dall'operatore sammarinese all'ufficio tributario di San Marino il quale, entro 15 giorni, riversa le somme ricevute al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e trasmette al medesimo ufficio in formato elettronico gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti.

Successivamente l'ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro 15 giorni, controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne dà comunicazione all'ufficio tributario di San Marino.

In caso di mancata corrispondenza tra i dati delle fatture e i versamenti ricevuti viene richiesto all'ufficio tributario di San Marino di procedere ai necessari adeguamenti:

- in caso di versamenti carenti, l'ufficio tributario provvede alla relativa integrazione
- nel caso in cui l'imposta versata sia eccedente quella dovuta, il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate restituisce all'ufficio tributario di San Marino le somme versate non dovute

L'esito positivo del controllo viene reso noto telematicamente sia all'ufficio tributario di San Marino che al cessionario italiano sul portale Fatture e Corrispettivi, il quale, da tale momento, può operare la detrazione dell'imposta.

Il cessionario italiano, potrà quindi operare in due modi:

- attendere l'esito positivo del controllo, prima di registrare la fattura e detrarre l'IVA
- registrare la fattura ai soli fini contabili e annotarla "in sospensione" sui registri IVA, in attesa dell'esito positivo del controllo che ne consentirà la detrazione ai fini IVA

L'adozione della seconda soluzione, si rende comunque necessaria:

- quando l'eventuale esito da parte delle Entrate dovesse pervenire oltre i termini di registrazione della fattura sul libro giornale;
- nel caso di fatture ricevute a fine anno, che ai fini Iva non possono essere registrate nell'anno successivo

FATTURA ELETTRONICA DI ACQUISTO DI BENI DA SAN MARINO SENZA IVA ESPOSTA

Nel caso in cui la fattura elettronica emessa dall'operatore di San Marino non indichi l'ammontare dell'IVA dovuta l'operatore economico italiano al quale la fattura è stata recapitata tramite Sdi:

- assolve l'imposta ai sensi dell'articolo 17, comma 2, DPR. 633/72, indicando l'ammontare dell'imposta dovuta
- annota la fattura integrata, con l'applicazione del meccanismo del reverse charge nei registri delle fatture emesse e degli acquisti, di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 25 del DPR 633/1972, secondo le modalità ed i termini in essi stabiliti, potendo così operare la detrazione dell'imposta pagata in via di rivalsa
- invia al Sdi l'autofattura elettronica di integrazione con

Tipo Documento TD19 - Integrazione/Atofattura per acquisto beni (ex art. 17 c.2 DPR 633/72)

In presenza di una fattura di acquisto di beni da fornitore sanmarinese senza IVA esposta il committente italiano dovrà **inviarla con l'esterometro** fino al **30 giugno 2022** mentre a partire dal **1 luglio 2022** dovrà **sempre** emettere una fattura elettronica con Tipo Documento **TD19 – Integrazione / Autofattura per acquisto beni (ex art. 17 c.2 DPR 633/72)**

FATTURA CARTACEA DI ACQUISTO DI BENI DA SAN MARINO CON IVA ESPOSTA

Nel caso in cui gli operatori economici di San Marino **non documentino l'operazione in formato elettronico**, per le cessioni di beni spediti o trasportati in Italia, accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, dovrà essere emessa fattura in formato cartaceo.

Se la fattura cartacea **indica l'ammontare dell'IVA dovuta dal cessionario**, il cedente sammarinese deve:

- emettere fattura in quattro esemplari, indicando sia il proprio numero di identificazione sia quello della partita IVA del cessionario italiano
- indicare sulla fattura l'ammontare dell'IVA italiana dovuta dal cessionario in relazione al tipo di beni ceduti ed al corrispettivo delle operazioni poste in essere
- presentare all'ufficio tributario di San Marino dette fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in quattro esemplari e consegnare all'ufficio tributario la somma corrispondente all'ammontare dell'IVA che risulta dovuta
- trasmettere al cessionario italiano la fattura originale restituita dall'ufficio tributario di San Marino che l'ha vidimata con datario e timbrata con impronta a secco nonché integrata dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Pesaro

L'ufficio tributario di San Marino, ai sensi dell'articolo 10 del DM. 24 dicembre 1999, deve:

- perforare con datario e timbrare con impronta a secco le fatture
- acquisire i dati relativi alle singole fatture e presenta gli elenchi riepilogativi con le informazioni relative agli acquisti e alle cessioni.
Spetta, in particolare, allo stesso ufficio trasmettere all'amministrazione finanziaria italiana i dati relativi agli scambi effettuati dagli operatori sammarinesi con gli acquirenti italiani; tale trasmissione deve essere effettuata, entro il giorno 15 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare, attraverso la presentazione dei modelli Intrastat.
- entro 15 giorni riversa le somme ricevute al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate e trasmette al medesimo ufficio tre esemplari delle fatture ricevute e tre copie dei relativi elenchi di presentazione compilati dai cedenti sammarinesi, la distinta analitica di trasmissione accompagnata da una nota in due esemplari ed un assegno circolare pari all'ammontare dell'Iva risultante nella distinta medesima, ed infine consegnare, per i successivi adempimenti, le fatture restituite dall'ufficio delle Entrate di Pesaro agli operatori economici sammarinesi

Il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Pesaro entro 15 giorni dal ricevimento dei documenti, ai sensi dell'articolo 11 del D.M. 24 dicembre 1993, deve:

- controllare la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e darne comunicazione all'ufficio tributario di San Marino
- liquidare l'IVA dovuta e rilasciare quietanza dell'avvenuto pagamento del tributo
- annotare gli estremi della bolletta e l'ammontare dell'imposta liquidata sui tre esemplari delle fatture, nonché sui corrispondenti elenchi riepilogativi
- restituire all'ufficio tributario l'originale ed un esemplare delle fatture, due esemplari dei corrispondenti elenchi di presentazione, nonché, in segno di ricevuta, una copia della distinta di trasmissione con il timbro a secco o a calendario dell'ufficio e la firma del titolare o di un funzionario appositamente delegato
- trattenere agli atti una copia delle fatture, quale titolo dell'avvenuta riscossione del tributo

Il cessionario italiano, soggetto passivo IVA, ai sensi dell'articolo 12 del DM 24 dicembre 1993:

- deve annotare le fatture originali nel registro degli acquisti (di cui all'articolo 25 del DPR 633/1972)
- può operare, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del DPR n. 633/1972, la detrazione dell'imposta pagata in via di rivalsa
- non è tenuto a compilare il modello Intra 2-bis.

FATTURA CARTACEA DI ACQUISTO DI BENI DA SAN MARINO SENZA IVA ESPOSTA

Se la fattura cartacea di acquisto beni **non indica l'ammontare dell'IVA dovuta** l'operatore economico sammarinese:

- emette fattura in tre esemplari, indicando sia il proprio numero identificativo sia quello della partita IVA del cessionario italiano
- presenta all'ufficio tributario di San Marino le tre fatture accompagnate da un elenco riepilogativo in tre copie
- trasmette al cessionario uno dei due esemplari della fattura restituiti dall'ufficio tributario di San Marino dopo avervi apposto il timbro a secco circolare

L'acquirente italiano soggetto passivo IVA:

- assolve l'imposta ai sensi dell'articolo 17, comma 2, DPR. 633/72, indicandone l'ammontare sull'originale della fattura rilasciatagli dal fornitore sammarinese
- annota la fattura integrata, con l'applicazione del meccanismo del reverse charge nei registri delle fatture emesse e degli acquisti, di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 25 del DPR 633/1972, secondo le modalità ed i termini in essi stabiliti, potendo così operare la detrazione dell'imposta pagata in via di rivalsa
- fino al 30 giugno 2022 inserisce la fattura nell'esterometro, mentre dal 1 luglio 2022 invia al Sdl l'autofattura elettronica di integrazione con
Tipo Documento TD19 - Integrazione/Atofattura per acquisto beni (ex art. 17 c.2 DPR 633/72)

ACQUISTO DI SERVIZI DA OPERATORI ECONOMICI DI SAN MARINO

Nei casi di operazioni passive relative ad acquisti di servizi ricevute da soggetti sanmarinesi, il committente nazionale dovrà assolvere all'imposta emettendo autofattura ai sensi dell'articolo 17, comma 2 DPR 633/72

Nelle prestazioni di servizi ricevute da un operatore economico italiano, da parte di altro operatore economico sanmarinese, valgono le disposizioni IVA previste nei rapporti con soggetti extracomunitari. Queste disposizioni prevedono l'obbligo per l'operatore economico nazionale che riceve una prestazione da un soggetto Extra UE di provvedere all'assolvimento dell'IVA mediante emissione di una autofattura.

Per quanto attiene alle prestazioni di servizi, è necessario distinguere tra le cosiddette "prestazioni generiche" disciplinate ai fini della territorialità dall'articolo 7-ter e quelle relative agli articoli 7-quater e 7-quinquies (deroghe riferibili tanto ai rapporti B2B quanto ai rapporti B2C). Tale distinzione è necessaria in quanto l'articolo 6 del DPR n. 633/72 individua due diversi criteri di esigibilità dell'IVA.

LE PRESTAZIONI DI SERVIZI GENERICHE

Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del DPR n. 633/72, **si considerino effettuate al momento della loro ultimazione** ovvero se di carattere continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi, le prestazioni di servizi generiche. In ogni caso, se anteriormente è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si considera effettuata limitatamente all'importo pagato.

Per le prestazioni di servizi cosiddette generiche di cui all'articolo 7-ter, del DPR n. 633/72, l'articolo 21 del DPR n. 633/72 prevede **che il committente si autofatturi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione**, vale a dire la data di ultimazione della prestazione o del suo pagamento (per la quota parte versata).

Quanto all'annotazione sul registro delle fatture emesse, l'articolo 23, comma 1, del DPR n. 633/72 prevede che per le prestazioni di servizi generiche di cui all'articolo 7-ter, questa debba essere effettuata entro il termine di emissione, ma con riferimento al mese di effettuazione.

LE ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI

Quanto alle restanti prestazioni "in deroga", di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del DPR 633/72 (tra cui a titolo esemplificativo le prestazioni di servizi su beni immobili, prestazioni di ristorazione e catering, servizi di locazione, servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici ed educativi), **non si considerato effettuate alla data di ultimazione, ma soltanto la data in cui sono effettuati i pagamenti**, nel qual caso le prestazioni si considerano effettuate per il corrispettivo pagato.

Per queste prestazioni **l'autofattura di integrazione** da parte del committente **deve essere emessa entro il giorno in cui è effettuato il pagamento** a nulla rilevando la data di ultimazione della prestazione.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, DPR n. 633/72, **l'annotazione nel registro delle fatture emesse deve essere effettuata nei successivi quindici giorni, ma con riferimento alla data di emissione.**

In presenza di una fattura di acquisto di servizi da fornitore sanmarinese senza IVA esposta il committente italiano dovrà **inviarla con l'esterometro** fino al **30 giugno 2022** mentre a partire dal **1 luglio 2022** dovrà **sempre** emettere una fattura elettronica con Tipo Documento **TD17 – Integrazione / Autofattura per Acquisto di Servizi dall'Estero**

MODIFICHE AI SOFTWARE DETTALIA, MOBILIA E SMARTFATT

VERSIONE DEL PROGRAMMA

Le modifiche in oggetto sono attive dalla versione **2.2.23** o successive dei software gestionali G3cube
Si può verificare la versione del programma attraverso il menù **Aiuto – Informazioni su..**



ANAGRAFICA CLIENTI SAN MARINO – PARTITA IVA

Il cliente di San Marino deve essere configurato con

- **Stato Estero San Marino** (Codice SM)
- **Partita IVA** (codice C.E.O.) rilasciato dall'ufficio Tributi di San Marino **lungo 5 cifre** e preceduto dal prefisso **SM**
Esempio **SM00451**

E' stato aggiunto un controllo di conformità formale della Partita IVA sanmarinese che verifica sia composta da un **numero da 1 a 99999** indipendentemente dalla presenza del prefisso **SM**

ANAGRAFICA CLIENTI SAN MARINO – CODICE DESTINATARIO SDI

Se lo **Stato Estero** del cliente è **San Marino** (Codice SM) la procedura dell'anagrafica clienti accetta facoltativamente fino al 30/06/2021 e obbligatoriamente dal 01/07/2022 il

Codice Destinatario Sdi 2R4GTO8

In alternativa il campo Codice Destinatario Sdi **può non essere valorizzato o valorizzato con XXXXXXXX** se il campo Esenzione IVA

- non contiene un Codice IVA e di conseguenza le fatture al cliente sanmarinese in oggetto vengono emesse aggiungendo l'imposta
- contiene un Codice IVA con una natura diversa da N3.3 di esenzione e di conseguenza le fatture al cliente sanmarinese in oggetto sono relativa a servizi Artt. 7-ter, 7-quater, 7-quinques

Si raccomanda di contattare il cliente sanmarinese per accordarsi su quando iniziare l'invio delle fatture elettroniche con il codice destinatario 2R4GTO8 in funzione del momento in cui ha adeguato i propri sistemi informatici

Nei software gestionali G3cube sarà sempre possibile inserire il codice identificativo fiscale dell'operatore sanmarinese con o senza gli zeri iniziali e preceduto dal prefisso SM.

Sarà poi la procedura di generazione fattura elettronica ad inserire i dati correttamente nel file XML

Ad esempio il codice **SM123** inserito nel campo Partita IVA dell'anagrafica cliente viene suddiviso e normalizzato in

```
<IdFiscaleIVA>  
<IdPaese>SM</IdPaese>  
<IdCodice>00123</IdCodice>  
</IdFiscaleIVA>
```

DETTALIA / MOBILIA – MASCHERA ANAGRAFICA CLIENTI

Clients

Scheda Vai Stampe Automazzi Tabelle Allegati Utilità

Inizio Indietro Avanti Fine Nuovo Modifica Cancella Aggiorna Annulla Ricerca Partitativo Articoli Progressivi Riepilogo Contabile Chiudi

Anagrafica Dati Cliente Classificazioni Condizioni di Pagamento Esenzioni Listino Prezzi e Sconti

Partita IVA: SM00261
 Codice Fiscale: _____
 Rag. Soc./ Cognome: SCM INDUSTRIA SPA
 Rag. Soc./ Nome: _____
 Titolo: _____
 Natura Giuridica: Non codificata
 Abbreviazione: SCM INDUSTRIA SPA

Tipo Azienda: Azienda
 Genere: Azienda o Ente
 Tipo Fattura Elettronica: Estero
 Codice Sdi: 2R4GT08

Codice Cliente: 001540
 Codice Anagrafica: 001658

Split Payment:
 Data di Nascita: _____
 Città di Nascita: _____
 Provincia di Nascita: _____

Indirizzi Contatti Banche Spedizioni Invio eMail Stampa Documenti Generazione Fatture Elettroniche Canali Annotazioni

Id	Tipo Indirizzo
1	Dati Principali

Tipo Indirizzo: Dati Principali
 Rag. Soc.: SCM INDUSTRIA SPA
 Rag. Soc. 2: _____
 Tipo Strada: Strada
 Indirizzo: DEGLI ANGARIARI
 Nr. Civico: 10
 Località: BORGIO MAGGIORE
 C.A.P.: _____
 Città: SAN MARINO
 Provincia: EE
 Stato: SAN MARINO
 Piano: _____
 Zona: _____
 Area Consegna: _____

Telefono: _____
 Telefono 2: _____
 Fax: _____
 Fax 2: _____
 Cellulare: _____
 Cellulare 2: _____
 eMail: _____
 eMail 2: _____
 Sito Web: _____

Ascensore: Elevatore: Scale Strette:
 Permesso PS: ZTL:
 Riceve Posta: Riceve SMS:
 Riceve Fax: Riceve eMail:
 Note Parcheggio: _____

SMARTFATT / DETTALIA XE – MASCHERA ANAGRAFICA CLIENTI

Clients

Home Stampe Funzioni Utilità Personalizza Aiuto

Primo Indietro Avanti Ultimo Nuovo Modifica Cancella Aggiorna Annulla Refresh Indirizzi di Destinazione Automazzi Ricerca Allegati Chiudi

001450 SAN MARINO COSTRUZIONI

Dati Anagrafici Destinazioni Contatti Banche Spedizioni Stampa Documenti Invio eMail Categorie di Marketing Generazione F.E. Import F.E.

Dati Anagrafici Sede Principale Dati Commerciali Dati Fiscali Condizioni di Pagamento Campi Personalizzati Annotazioni

Ragione Sociale (1) / Cognome: SAN MARINO COSTRUZIONI Progressivo: 1450
 Ragione Sociale (2) / Nome: _____

Partita IVA: SM1234
 Codice Fiscale: _____

Tipo Azienda: Persona Giuridica
 Genere: Azienda o Ente

Via / Indirizzo / Nr. Civico: Via Sanmarinese 40
 Località o Frazione: _____
 C.A.P. / Città / Provincia: 00000 DOGANA DI SAN MARINO

Stato: SAN MARINO
 Tipo Fattura Elettronica: Estero
 Codice Destinatario Sdi: 2R4GT08

Telefoni, Fax, eMail

Telefono (1)	eMail (1)
Telefono (2)	eMail (2)
Fax (1)	eMail (PEC)
Fax (2)	Sito WEB
Cellulare (1)	Reperibilità
Cellulare (2)	

Attributi Indirizzo

Piano: _____
 Ascensore: Elevatore:
 Scale Strette: Parquet:
 Permesso P.S.: Z.T.L.:
 No Parcheggio:
 Note Parcheggio: _____

CAPS NUM SCRL INS 1191 / 1448

RICERCA E VERIFICA DELLA PARTITA IVA DI SAN MARINO

Per ricercare o verificare l'esattezza di una "Partita IVA" sanmarinese denominato C.O.E. (Codice Operatore Economico) si può utilizzare il portale del Registro Imprese della Repubblica di San Marino all'indirizzo

<https://registroimprese.cc.sm/>

Il C.O.E. di San Marino è formato da un numero da 1 a 4 cifre



 ECONOMIC DEVELOPMENT
AGENCY
CHAMBER OF COMMERCE
Republic of San Marino

Ricerca Imprese

CERCA ATTIVITA' PER NOME

DENOMINAZIONE IMPRESA :

Inserire la denominazione dell'impresa senza la tipologia societaria (es. Camera di Commercio e non Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio S.p.a.)

CERCA ATTIVITA' PER CODICE OPERATORE

C.O.E.° : SM

Inserire il codice operatore economico senza gli zeri (es. 7647 e non 07647)

* La ricerca deve contenere almeno tre lettere della ragione sociale oppure il coe

 [Visualizza visura di esempio](#)

BIBLIOGRAFIA

SERVIZI ON LINE PORTALE PA SAN MARINO

<https://www.gov.sm/>

<https://www.pa.sm/ticket/kb/index.php>

SEGRETERIA DI STATO PER LE FINANZE E IL BILANCIO DI SAN MARINO

<http://www.finanze.sm/on-line/home/aree-tematiche/fatturazione-elettronica.html>

ASSOSOFTWARE

<https://www.assosoftware.it/sala-stampa/fisco-software/4240-fattura-elettronica-da-san-marino-così-si-gestisce-l-iva-in-reverse-charge-norme-e-tributi-plus-dell-11-2021>

ECSNEWS

<https://www.ecnews.it/la-fatturazione-elettronica-delle-operazioni-con-san-marino-i-parte/>

ECSNEWS

<https://www.ecnews.it/la-fatturazione-elettronica-delle-operazioni-con-san-marino-ii-parte/>

INREFILEREPORT

<https://interfilereport.it/reports/fattura-elettronica-italia-san-marino>

INFORMAZIONEFISCALE

<https://www.informazionefiscale.it/fattura-elettronica-san-marino-codice-destinatario>

ARUBA

<https://www.aruba.it/magazine/fatturazione-elettronica/fatturazione-elettronica-verso-san-marino-cambiano-le-regole.aspx>

FISCOMANIA.COM

<https://fiscomania.com/san-marino-fatturazione-disciplina-iva/>

MGLOBALE.IT

<https://www.mglobale.it/fiscalita/tutte-le-news/operazioni-da-e-verso-san-marino-approvate-regole-per-emissione-fattura-elettronica.kl>

COMMERCIALISTA TELEMATICO

<https://www.commercialistatelematico.com/articoli/2021/09/anche-san-marino-nel-circuito-della-fattura-elettronica.html>